

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SANNIO

REGOLAMENTO PER L'INCENTIVAZIONE DELL'IMPEGNO DIDATTICO DEI PROFESSORI E RICERCATORI

(ART. 24, COMMA 6, DECRETO LEGISLATIVO 29/93 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED
ART. 4, COMMA 2, LEGGE 19 OTTOBRE 1999, N. 370)
(D.R. n. 613 del 4 luglio 2001)

Art. 1 – Finalità

- 1- In accordo con i principi fissati dallo Statuto dell'Ateneo ed in applicazione dell'art. 4 della legge 19.10.1999 n. 370, è emanato il presente regolamento che disciplina:
 - a) le modalità di ripartizione delle risorse finanziarie destinate all'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e dei ricercatori universitari, al perseguimento degli obiettivi di adeguamento quantitativo e di miglioramento qualitativo dell'offerta formativa, all'orientamento ed al tutorato;
 - b) le modalità di monitoraggio e di verifica degli impegni didattici;
 - c) l'erogazione dei compensi incentivanti;
 - d) la pubblicità delle procedure.

Art. 2 – Costituzione del fondo di incentivazione

- 1- Il fondo di incentivazione dell'impegno didattico dei docenti e ricercatori universitari è costituito dai contributi all'uopo erogati dal MURST ai sensi dell'art. 24, comma 6, del DL 29/93 e successive modificazioni e dall'art. 4, comma 2, della legge 370/99.
- 2- Il Consiglio di amministrazione, con autonoma deliberazione o su proposta del Senato Accademico, può integrare il fondo con risorse del bilancio universitario.

Art. 3 – Destinatari

- 1- I compensi incentivanti sono riservati ai professori ed ai ricercatori universitari che abbiano optato per il regime di impegno a tempo pieno e, nel caso di personale universitario medico di cui all'art. 102 del D.P.R. 382/80, per attività intramuraria e che non svolgano attività didattica comunque retribuita presso altre Università od Istituzioni pubbliche e private.

Art. 4 – Ripartizione del fondo

- 1- Il 30% del fondo è destinato ai docenti e ricercatori per:
 - a) incarico di Delegato del Rettore per attività e problematiche connesse alla didattica (10% del fondo);
 - b) incarico di Delegato del Preside di Facoltà per attività e problematiche connesse alla didattica (15% del fondo, diviso egualmente tra le varie Facoltà);
 - c) partecipazione a commissioni di Ateneo che si occupano di attività e problematiche connesse alla didattica, all'orientamento ed al tutorato (5% del fondo)
- 2- Il restante 70% del fondo è ripartito annualmente tra le Facoltà con delibera del Senato Accademico sulla base del numero dei docenti, anche in considerazione del numero degli studenti iscritti ai vari Corsi di Laurea e di Dottorato di Ricerca, tenuto conto della tipologia formativa dei vari corsi di studio, delle attività finalizzate alla formazione continua, permanente e ricorrente e di orientamento e tutorato. La ripartizione è effettuata dal Senato Accademico entro i 30 giorni successivi all'assegnazione delle risorse da parte del MURST.

Art. 5 – Utilizzazione del fondo

- 1- Entro i 30 giorni successivi alla comunicazione Rettorale dell'avvenuta ripartizione e dell'assegnazione delle risorse di cui all'art. 4 sopracitato, e comunque non oltre il termine di scadenza previsto per disporre la programmazione didattica in relazione alle esigenze correlate al successivo anno accademico, il Consiglio di Facoltà, dal fondo di propria spettanza, destina:
 - a) non più del 50% dello stesso ai docenti e ricercatori di cui all'art. 3, i quali, in conformità alla programmazione didattica finalizzata ad un più favorevole rapporto studenti-docente:
 1. dedichino, in ogni tipologia di corso di studio universitario, ivi compresi i corsi di dottorato di ricerca, nonché in attività universitarie nel campo della formazione continua, permanente e ricorrente – nell'ambito dei compiti e delle ore istituzionalmente previsti per ciascuna tipologia di rapporto, dagli art. 7 e 10 del D.P.R. 382/80 per i professori e dall'art. 1 della legge 22/4/87, n. 158 per i ricercatori – almeno 120 ore annuali a lezioni, esercitazioni e seminari. Non rientra in tale limite numerico l'impegno derivante dal conferimento di supplenze e/o affidamenti retribuiti presso la stessa o altre Facoltà dell'Ateneo;
 2. dedichino almeno ulteriori 80 ore per l'orientamento, l'assistenza ed il tutorato, la programmazione e l'organizzazione didattica, l'accertamento dell'apprendimento;
 3. svolgano comunque attività didattiche con continuità per tutto l'anno accademico anche quando l'organizzazione didattica è strutturata su base semestrale o a moduli.

b) non meno del 20% dello stesso fondo al finanziamento di progetti volti al miglioramento qualitativo della didattica, con particolare riferimento all'innovazione metodologica e tecnologica e ad attività formative propedeutiche, integrate e di recupero. I professori ed i ricercatori interessati dovranno produrre i progetti entro i 30 giorni dall'attribuzione dei fondi.

2- Per le quote di cui al precedente punto a) le Facoltà predeterminano i criteri per la ripartizione fra i docenti che soddisfano i requisiti di cui sopra e, con delibera motivata ed individuale, formulano le proposte di assegnazione.

3- Le quote eventualmente non utilizzate per i progetti di miglioramento qualitativo della didattica andranno ad incrementare la disponibilità finanziaria riservata all'attività di incentivazione dell'impegno didattico e saranno reimpiegate dal Senato Accademico.

Art. 6 – Progetti (obiettivi e requisiti)

1- Gli obiettivi volti al miglioramento qualitativo della didattica sono evidenziati nei progetti che dovranno essere elaborati dai gruppi di docenti e/o ricercatori che li presenteranno nei tempi e secondo le modalità previste dal presente regolamento al fine di concorrere all'incentivazione.

2- I progetti di cui sopra, devono di norma tendere ad una o più delle seguenti finalità:

- organizzare attività tendenti al recupero degli studenti in ritardo;
- affiancare l'attività didattica con seminari o gruppi di studio per approfondire quelle parti del corso di lezioni che presentino particolari difficoltà per gli studenti;
- prevedere iniziative per il recupero degli studenti fuori corso;
- prevedere iniziative per l'orientamento degli studenti iscritti ai primi anni di corso;
- favorire l'apprendimento da parte degli studenti di conoscenze informatiche, telematiche, multimediali e linguistiche;
- introdurre nei corsi modalità didattiche che favoriscano il coinvolgimento attivo degli studenti;
- facilitare l'acquisizione di un adeguato metodo di lavoro finalizzato alla preparazione di tesi di laurea;
- favorire forme di educazione permanente.

3- La selezione dei progetti da finanziare è deliberata dal consiglio di Facoltà entro i 30 giorni successivi al termine di scadenza previsto per la presentazione degli stessi.

4- I progetti debbono essere predisposti secondo uno schema che ne chiarisca:

- le finalità

- gli obiettivi
- il metodo
- il responsabile del progetto
- la composizione del gruppo di lavoro
- l'impegno di tempo previsto per i singoli
- la proposta di ripartizione percentuale del compenso ai docenti
- i tempi del progetto (con data di inizio e fine)
- i sistemi di controllo previsti (registro etc.)

Art. 7 – Pubblicità

- 1 Alle disposizioni contenute nel presente regolamento, ai programmi didattici ed ai progetti approvati verrà assicurata la massima pubblicità nelle forme ritenute più opportune, anche attraverso il sito WEB dell'Ateneo.
- 2 L'Università procederà, secondo la legge 3 n. 675/96, alla pubblicazione dell'elenco dei percettori dei compensi.

Art. 8 – Controlli

La verifica degli impegni didattici assunti ed il monitoraggio dei progetti di cui in precedenza vengono affidate alle commissioni paritetiche di Facoltà.

Art. 9 – Erogazione dei compensi

- 1- I compensi incentivanti hanno natura di assegno aggiuntivo pensionabile, sui quali graveranno le ritenute previste dalla legge.
- 2- I compensi vanno attribuiti con decreto Rettorale che, nel caso dell'Art. 4, comma 2, è emanato, subordinatamente alla valutazione positiva dell'attività svolta dai soggetti interessati, espressa dalle commissioni paritetiche di Facoltà.
- 3- Non è consentita la somma e l'erogazione di più compensi incentivanti in capo allo stesso soggetto.

Art. 10 – Disposizione finale

- 1- Il presente regolamento sostituisce tutte le norme precedentemente emanate ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua approvazione da parte del Senato Accademico e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale dell'Ateneo.